

VADEMECUM PER LE ONLUS

Scelte e adempimenti **entro il 31 marzo 2026**



1. Premessa

Il presente vademecum fornisce alle **Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)** le informazioni operative e normative necessarie per affrontare la **transizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** entro il termine del **31 marzo 2026**, previsto dall'art. 34 del **D.M. 106/2020**.

A decorrere dal **1° gennaio 2026**, il [D.Lgs. 460/1997](#) sarà abrogato e troverà piena applicazione la **fiscalità del Codice del Terzo Settore** ([D.lgs. 117/2017](#) del CTS).

Le ONLUS dovranno pertanto decidere se:

- **iscriversi al RUNTS**, acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
- **non iscriversi**, cessando la qualifica di ONLUS e operando secondo il diritto civile e fiscale ordinario;
- **mantenere l'operatività in deroga**, nei casi previsti per **ONLUS a controllo pubblico o trust ONLUS**.
- **sciogliersi** avendo esaurito la propria finalità sociale.

Questo documento descrive le prime tre ipotesi, illustrando per ciascuna **obblighi, procedure, effetti giuridici e fiscali**, con i riferimenti normativi aggiornati. Per la quarta ipotesi si rimanda al precedente [Vademecum](#).

2. Scadenze Principali

DATA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
1° gennaio 2026	Abrogazione D.Lgs. 460/1997 e avvio della fiscalità ETS	Art. 104 CTS
31 marzo 2026	Termine perentorio per l'iscrizione delle ONLUS al RUNTS	Art. 34 DM 106/2020
Dal 1° aprile 2026	Perdita qualifica ONLUS e passaggio al regime TUIR	Art. 101 c.8 CTS

3. Iscrizione al RUNTS

3.1. Adeguamento dello statuto

Per l'iscrizione, la ONLUS deve approvare uno **statuto conforme al CTS**.

Gli articoli fondamentali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da inserire sono:

- **Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** (art. 5 CTS);
- **Attività di interesse generale** (art. 5 CTS, elencate puntualmente);
- **Divieto di distribuzione degli utili** (art. 8 CTS);
- **Volontari e assicurazione obbligatoria** (artt. 17–19 CTS);
- **Attività diverse** e limiti quantitativi (art. 6 CTS);
- **Governance democratica e trasparente** (artt. 24–27 CTS);
- **Organo di controllo e revisione** (artt. 30–31 CTS);
- **Clausola devolutiva ETS** (art. 9 CTS e art. 50 c.2 CTS).

Per gli adeguamenti statutari si rimanda alla sezione del sito del CESV Messina ove sono disponibili statuti – tipo di ODV, APS, ETS generici. (<https://cesvmessina.org/terzo-settore/>).

3.2. Procedura telematica (Art. 34 DM 106/2020)

1. **Accesso al portale RUNTS** tramite SPID o CIE del legale rappresentante;
2. Compilazione **istanza "Iscrizione ONLUS"** con indicazione della sezione prescelta (OdV, APS, Altri ETS, ecc.);
3. **Allegati obbligatori**:
 - Atto costitutivo e statuto aggiornato;
 - Ultimi due bilanci approvati;
 - Verbale di approvazione statuto e delibera di iscrizione;
 - Dichiarazioni su organo di controllo e revisione qualora presenti.
4. **Istruttoria dell'Ufficio RUNTS** (30 giorni per approvazione o richiesta integrazioni).

3.3. Decorrenza

Le ONLUS che presentano domanda di iscrizione **entro il 31 marzo 2026** e ottengono l'iscrizione al RUNTS **acquisiscono la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)** con **effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026**, garantendo **continuità giuridica e fiscale** tra il regime ONLUS e quello ETS.

Le domande presentate **dopo il 31 marzo 2026** producono effetti solo **dalla data di iscrizione**, senza retroattività, e l'ente sarà considerato **nuovo ETS** ai fini giuridici e fiscali.

4. Restare fuori dal runts

4.1. Conseguenze Giuridiche

Dal **1° aprile 2026**, le ONLUS che non avranno presentato domanda di iscrizione:

- **perdono definitivamente la qualifica di ONLUS** e cessano di applicare le agevolazioni previste dal D.lgs. 460/1997;
- **non potranno più utilizzare la denominazione "ONLUS"** né in atti, corrispondenza, comunicazioni o denominazione sociale;
- potranno **proseguire l'attività secondo il diritto civile ordinario**, mantenendo lo statuto vigente solo se compatibile con le norme generali sulle associazioni o fondazioni (artt. 14-42 c.c.);
- opereranno come **enti di diritto privato** e, se del caso, potranno successivamente iscriversi al RUNTS come nuovi ETS senza continuità giuridica o fiscale.
- non possono più accedere a **5×1000**, agevolazioni fiscali e convenzioni riservate agli ETS.

È opportuno, per tali enti, **verificare la coerenza del proprio statuto** con la nuova situazione giuridica e, se necessario, **adottare modifiche formali** (es. rimozione della qualifica ONLUS, aggiornamento finalità e clausola di devoluzione).

4.2. Regime Fiscale

Le ONLUS non iscritte rientrano nei regimi ordinari del **TUIR** e dell'**IVA**, applicando:

- art. 73 TUIR per la distinzione tra ente commerciale e non commerciale;
- art. 148 TUIR per le agevolazioni limitate agli enti associativi.

4.3. Devozione del Patrimonio (Art. 9 CTS, Art. 25 DM 106/2020)

Le ONLUS che si sciolgono o cessano la qualifica sono tenute a devolvere:

- **l'intero patrimonio residuo**, se non proseguono l'attività;
- **l'incremento patrimoniale maturato** nei periodi agevolati, se proseguono come enti civili.

Il calcolo dell'incremento deve seguire la [Nota MLPS n. 11508/2024](#), che stabilisce la continuità dai registri previgenti (Anagrafe ONLUS, OdV, APS).

ESEMPIO

Patrimonio 2014 (inizio periodo ONLUS) €100.000
-> Patrimonio 2026 (uscita RUNTS) €220.000 ->
Incremento da devolvere €120.000.

La devoluzione deve essere effettuata **a favore di ETS** o come indicato in statuto, previa richiesta di **parere RUNTS**.

5. Deroga per onlus a controllo pubblico e trust onlus (L. 104/2024)

5.1. Ambito di applicazione

La deroga introdotta dall'art. 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104 si applica a:

- **Trust ONLUS**;
- **ONLUS sottoposte a controllo o direzione pubblica** ai sensi dell'art. 4, comma 2, CTS.

5.2. Condizioni

L'omessa iscrizione al RUNTS non è equiparata allo scioglimento dell'ente, se lo statuto prevede:

1. Svolgimento **in via non commerciale** delle attività di interesse generale;
2. **Stabile destinazione dei beni** al perseguimento di tali attività.

5.3. Conseguenze

In caso di scioglimento o modifica delle clausole sopra indicate, l'ente dovrà devolvere il proprio patrimonio **a un ente con finalità analoghe**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Procedura di cancellazione dal RUNTS (ART. 25 DM 106/2020)

Qualora una ONLUS iscritta decida successivamente di **uscire dal RUNTS** e proseguire come ente civilistico:

1. Presenta **istanza di cancellazione** all'Ufficio RUNTS;
2. Predispone **dossier patrimoniale** con valori al momento dell'iscrizione e della cancellazione;
3. Richiede **parere dell'Ufficio RUNTS** sulla **devoluzione dell'incremento patrimoniale**;
4. Dopo la devoluzione, l'ente potrà proseguire la propria attività come associazione o fondazione non ETS.

7. Check operativo (sintesi)

ATTIVITÀ	SCADENZA	RESPONSABILE
Analisi posizione ONLUS	entro 31/12/2025	Consiglio Direttivo
Adeguamento statuto	entro 31/01/2026	Assemblea straordinaria
Presentazione istanza RUNTS	entro 31/03/2026	Legale rappresentante
Risposta a eventuali richieste istruttorie	entro 30 gg dalla richiesta	Presidente / Segretario
Comunicazione ai donatori e PA	immediata dopo iscrizione	Ufficio amministrativo

8. Domande frequenti

1. È obbligatoria l'iscrizione al RUNTS?

No, ma la mancata iscrizione comporta la perdita della qualifica ONLUS e delle relative agevolazioni fiscali (art. 101 c.8 CTS).

2. Le ONLUS pubbliche possono restare fuori?

Sì, se rientrano nella deroga della [L. 104/2024](#) e rispettano le condizioni statutarie richieste.

3. È necessario devolvere sempre il patrimonio?

Solo in caso di scioglimento o perdita della qualifica con proseguimento dell'attività (art. 9 e 50 c.2 CTS).

4. Cosa succede se presento la domanda dopo il 31 marzo 2026?

L'iscrizione non produce continuità giuridica e fiscale; l'ente sarà considerato nuovo ETS senza retroattività.

5. Posso devolvere a una ONLUS non iscritta al RUNTS?

No. Dal 2026 la devoluzione può avvenire solo verso ETS o Fondazione Italia Sociale (art. 9 CTS).

9. Conclusioni

Il **termine del 31 marzo 2026** rappresenta una **scadenza definitiva** per le ONLUS che intendono proseguire l'attività in continuità con il Codice del Terzo Settore.

La scelta deve essere **consapevole e documentata**:

- iscriversi al RUNTS significa garantirsi la **continuità giuridica, fiscale e reputazionale**;
- restare fuori è possibile, ma comporta il **ritorno ai regimi ordinari degli Enti non commerciali**;
- le ONLUS a controllo pubblico o trust ONLUS possono applicare la **deroga** solo con **statuto conforme e vigilanza rafforzata**;
- sciogliersi.

Nota: Ai sensi dell'art. 101, comma 8, del d.lgs. 117/2017 e dell'art. 34 del D.M. 106/2020, solo le ONLUS che presentano domanda **entro il 31 marzo 2026** mantengono la continuità giuridica e fiscale. Dopo tale data, ogni iscrizione sarà considerata una **nuova costituzione** ai fini del Codice del Terzo Settore.

Fonte normativa:

- [D.Lgs. 117/2017](#)
- [D.M. 106/2020](#)
- [L. 104/2024](#)
- [Nota MLPS 11508/2024](#)

Associazione
Centro Servizi
per il Volontariato
di Messina
Ente del Terzo Settore

CESV Messina ETS

Via Salita Cappuccini n. 31
98121 Messina
c.f. 97066070836

info@cesvmessina.org
cesvmessina@ergopec.it
cesvmessina.org